

## **STATUTO DELLA "FONDAZIONE BENEFICA KATHLEEN FOREMAN CASALI" – TRIESTE**

### **Art. 1**

La Fondazione denominata "Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali" è stata disposta dalla Signora KATHLEEN FOREMAN vedova CASALI con suo testamento di data 28 aprile 1990 e successivi codicilli e con disposizioni olografe di data 15 novembre 1980, 20 febbraio 1992, 10 maggio 1994 e 24 giugno 1994, tutti depositati e pubblicati dal notaio dott. Camillo Giordano con verbali di data 20 luglio 2000, repertorio numero 89535/8841, registrato a Trieste il 26 luglio 2000 al numero 1726 serie 1/A e di data 2 marzo 2001, repertorio numero 90193/9011, registrato a Trieste il 7 marzo 2001 al numero 602 serie 1/A.

### **Art. 2**

La Fondazione, la cui durata è illimitata, ha la sua sede in Trieste, Via Beccaria numero 3.

### **Art. 3**

La Fondazione ha lo scopo di promuovere la beneficenza particolarmente nel settore culturale ed in quello scientifico nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia e preferibilmente nella Provincia di Trieste.

In particolare, i suoi interventi devono essere finalizzati a:

- a) favorire le espressioni culturali in ogni settore (letteratura, poesia, arti visive, musica, pittura, scultura ecc.)
- b) favorire la ricerca scientifica a livello nazionale ed anche internazionale;
- c) aiutare gli studenti meritevoli per ingegno e comportamento, appartenenti a famiglie in ristrettezze finanziarie mediante borse di studio, intitolate al nome di "Kathleen Foreman Casali ed Alberto Casali", da determinare, periodicamente (annualmente), da parte del Consiglio di Amministrazione sia nella loro quantità che entità;
- d) eccezionalmente, promuovere ed aiutare, finanziariamente, attività di carattere privato aventi gli scopi indicati sub lettere a) e b).

La Fondazione può, inoltre, eccezionalmente e motivatamente, devolvere direttamente od attraverso altri Enti benefici, delle somme anche ad altri scopi, sebbene non menzionati in precedenza, purchè ad essi analoghi e, comunque, meritevoli.

La Fondazione può ricevere lasciti o fondi da terzi con indicazione delle finalità benefiche per le quali vengono erogate e può utilizzarli esclusivamente per il perseguimento delle stesse.

### **Art. 4**

Nello svolgere la sua attività la Fondazione non opererà mai alcuna discriminazione ricollegantesi alla religione, alla nazionalità, alla etnia od al credo politico di chicchessia.

### **Art. 5**

Il patrimonio della Fondazione è costituito, oltre che dall'apporto iniziale disposto dalla Fondatrice Kathleen Foreman Casali, da ogni altro bene che sia stato destinato ad essere acquisito a titolo di capitale dalla Fondazione stessa.

Il capitale fondazionale, nonché tutti gli introiti - a titolo di capitale, saranno investiti secondo prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione in valori mobiliari quotati o trattati dai mercati ufficiali come strumenti finanziari adeguati, titoli obbligazionari, quote

di Fondi di investimento e/o altri strumenti finanziari emessi e/o collocati da Istituti bancari o assicurativi, o in immobili, sempre tendente alla conservazione del patrimonio.

#### **Art. 6**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio Sindacale.

#### **Art. 7**

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da sette consiglieri, di cui sei per la prima volta designati dalla Fondatrice e il settimo nominato a maggioranza dai consiglieri in carica, nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica a tempo indeterminato.

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente ed il Vice Presidente.

Nel corso del loro mandato i Consiglieri di Amministrazione potranno venir sostituiti in caso di rinuncia all'incarico, di impedimento a svolgere le loro mansioni, di morte, ovvero, se dovessero decadere dalla carica a seguito di subita condanna per gravi reati pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile, ovvero per gravi motivi di carattere morale.

Sulla indegnità delibera definitivamente il Consiglio di Amministrazione con l'astensione del Consigliere oggetto del procedimento.

Nel caso in cui si debba provvedere alla loro sostituzione, per qualsiasi motivo, si osservano le disposizioni del successivo articolo.

#### **Art. 8**

In caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri di Amministrazione, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con delibera adottata a maggioranza.

Se tutti i consiglieri dovessero venire a mancare contemporaneamente provvederà l'Autorità pubblica competente, secondo le disposizioni di legge.

#### **Art. 9**

Al Consiglio di Amministrazione spetta ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nei limiti delle disposizioni di legge.

In particolare spetta al Consiglio d'Amministrazione:

- a) eleggere, fra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente.
- b) sostituire i componenti del Consiglio di Amministrazione venuti a mancare;
- c) deliberare i regolamenti organizzativi;
- d) approvare i Bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi;
- e) nominare il Collegio Sindacale;
- f) decidere l'ammontare, il numero ed i destinatari delle erogazioni, in conformità agli scopi della Fondazione ed alle categorie di interventi, come individuati al precedente articolo 3;
- g) nominare, se del caso, un Direttore, stabilendone i relativi poteri e mansioni e provvedere in ordine al rapporto di lavoro del personale, compreso quello del Direttore;
- h) deliberare la nomina di procuratori speciali;
- i) promuovere ed approvare, quando occorra, modifiche allo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può incaricare alcuni suoi componenti di determinate funzioni e delegare alcuni dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, stabilendone le condizioni.

#### **Art. 10**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente e nell'ambito dei poteri loro conferiti, i Consiglieri delegati, hanno la rappresentanza legale della Fondazione verso terzi, in giudizio e dinanzi agli organi amministrativi, con i connessi poteri di firma.

Spetta al Presidente di adottare in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo, nel più breve tempo possibile, al Consiglio di Amministrazione e sottoponendo la relativa delibera alla ratifica di questo, nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio stesso e cura che sia redatto il verbale della seduta, che verrà letto e approvato dagli intervenuti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i Sindaci e, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, ove nominato, o un collaboratore della Fondazione, il quale potrà svolgere le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci, a tutti gli effetti, il Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o di impedimento anche di questo, il consigliere più anziano di nomina e, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

#### **Art. 11**

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato, di norma, in riunione ordinaria, almeno quattro volte all'anno. Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato in riunione straordinaria quando il Presidente lo riterrà opportuno o quando due componenti ne facciano domanda scritta motivata.

#### **Art. 12**

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, data e ora della convocazione e deve essere spedito a tutti i componenti ed a quelli del Collegio Sindacale, almeno sette giorni prima della data di convocazione.

Nei casi urgenti, a giudizio del Presidente, la convocazione può esser fatta almeno due giorni liberi prima della riunione.

Le convocazioni possono avvenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo dichiarato dal destinatario, posta elettronica certificata, lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio di Amministrazione può autoconvocarsi qualora manifestino il loro assenso, anche verbalmente, e vi partecipino tutti i suoi componenti ed il Collegio Sindacale.

#### **Art. 13**

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della metà più uno di coloro che ne fanno parte. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente della riunione, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli inter-venuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei consiglieri presenti alla seduta. Alle votazioni si procede per appello nominale.

#### **Art. 14**

I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Alla sostituzione dei componenti decaduti si provvederà a termini di quanto previsto dall'articolo 8 dello statuto.

#### **Art. 15**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Emerito, individuato tra coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente della Fondazione e che si sia distinto per i suoi meriti.

Il Presidente Emerito non è componente del Consiglio di Amministrazione, su invito del Presidente in carica può partecipare alle riunioni di tale organo ed esprimere pareri, ove richiesti.

Il titolo è onorifico e non remunerato.

#### **Art. 16**

Le funzioni di controllo sono attribuite ad un Collegio Sindacale composto da tre professionisti di cui uno con funzioni di Presidente, che durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Il sindaco che andrà a ricoprire la carica di presidente del Collegio Sindacale sarà scelto dal Consiglio di Amministrazione e gli altri due saranno indicati dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trieste.

Al Collegio Sindacale sono attribuite le funzioni di cui agli articoli 2403 e 2409 bis del Codice Civile; esso inoltre vigila sul rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 del presente Statuto.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché possedere i requisiti per poter esercitare l'attività di Revisione legale dei conti.

Qualora durante il quadriennio di cui al comma precedente dovesse cessare dalla carica uno dei componenti del Collegio a seguito di rinuncia, impedimento, morte o decadenza per gravi motivi di carattere morale o a seguito di condanna per gravi reati pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del Sindaco venuto a mancare; ove il sindaco venuto a mancare sia stato nominato sulla base delle indicazioni dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trieste il Consiglio provvederà alla nomina sulla base delle indicazioni del detto Ordine professionale. Il Sindaco così nominato rimarrà in carica fino a scadenza del Collegio. Sulla indegnità

delibera definitivamente il Consiglio di Amministrazione.

Dell'attività del Collegio Sindacale viene redatto un verbale da conservare a cura dell'organo stesso.

Il compenso del Collegio Sindacale è determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle tariffe professionali dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

**Art. 17**

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di componente del Consiglio, nonché di Consigliere incaricato o delegato, sono gratuite, salvo la rifusione delle spese effettive eventualmente sostenute nell'espletamento dell'incarico.

**Art. 18**

L'esercizio della Fondazione inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

**Art. 19**

Il Direttore, se nominato, ovvero il Consigliere di Amministrazione incaricato, presenta al Collegio Sindacale, entro il 31 marzo dell'anno successivo il Bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato dalla documentazione di supporto e dalla Relazione Morale. Entro il 31 ottobre - di ciascun anno, a cura del Direttore o del Consigliere di Amministrazione incaricato, sarà presentato al Collegio Sindacale il bilancio preventivo per l'anno successivo. Il Bilancio preventivo con le osservazioni del Collegio Sindacale, dovrà essere presentato al Consiglio di Amministrazione entro il 15 novembre affinché possa essere approvato entro il 30 dello stesso mese.

Il Bilancio consuntivo, corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale, dovrà essere presentato al Consiglio di Amministrazione entro il 15 di aprile dell'anno successivo affinché questi possa approvarlo entro il 30 successivo.

Il Consiglio di Amministrazione deve tener conto delle eventuali osservazioni del Collegio Sindacale e, se del caso, apportare le conseguenti variazioni di bilancio, ritenute più opportune.

**Art. 20**

Per tutto ciò che non risulta disciplinato dal presente statuto, troveranno applicazione le norme del Codice Civile, Libro I, Titolo II, Capo II, ovvero, quelle contenute nelle leggi speciali, emanate in materia ed ogni altra norma applicabile.

**Art. 21**

Il presente statuto non prevede alcun caso di estinzione della Fondazione; comunque, ove dovesse verificarsi una delle altre cause di estinzione previste dalla legge, il patrimonio residuo sarà devoluto dal Consiglio di Amministrazione alla Fondazione Benefica "Alberto e Kathleen Casali" con sede in Trieste ed in subordine ad Istituzioni aventi finalità del tutto o in parte analoghe a quelle di cui all'articolo 3 del presente statuto.

VISTO: IL PRESIDENTE